



PROVINCIA DI SASSARI

ZONA OMOGENEA OLBIA - TEMPIO

SETTORE 5 AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Servizio 5E
Pianificazione e Gestione Rifiuti

Prot.

Olbia,

Allegati: Tavola B (aggiornamento marzo 2016).

Alla Sarda Compost S.r.l.

Al Comune di Olbia

Alla R.A.S. - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio

ALL'ARPAS dipartimento di Sassari e Gallura

Alla A.S.L. n. 2 Olbia

PEC

Oggetto: Nulla osta alla variante non sostanziale proposta per l'impianto sito in comune di Olbia, Loc. Spiritu Santu, autorizzato con provvedimento n. 555 del 11.12.2015, rilasciato dalla Amministrazione Straordinaria Ex Provincia Olbia Tempio.

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Sarda Compost S.r.l. assunta al ns. prot. n. 6527 del 16.3.2016 e successiva nota esplicativa acquisita al prot. n. 9692 del 22.4.2016;

VISTA l'autorizzazione di cui alla Determinazione n. 555 del 11.12.2015;

VISTA la relazione tecnica allegata all'istanza, redatta da professionista abilitato, che attesta che:

- le varianti riguardano rifiuti non pericolosi con gli stessi codici CER di quelli già autorizzati e aventi caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, e non comportano incrementi nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- non vi sono variazioni delle quantità trattate/stoccate per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata;
- gli interventi non comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti di entità tale da richiedere l'attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come chiarito dalla nota del SVA prot. 3083 del 17.2.2016);

- le varianti non determinano nuovi elementi oggetto di autorizzazioni ai sensi delle parti terza o quinta del D.Lgs. 152/06 (scarichi, punti di emissione in atmosfera);

VISTO che la stessa relazione tecnica, espone inoltre la richiesta di modifica dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, con l'eliminazione dei pozzi perdenti che ricevono le acque di bypass (seconda pioggia) per convogliarle direttamente nella cunetta stradale che corre in aderenza al muro di confine dell'impianto;

CONSIDERATO che il trattamento dei rifiuti e l'attività di recupero che la società richiedente intende però svolgere non rientra tra le tipologie previste dal D.M. 5.2.1998 né in alcuna altra norma tecnica in materia di rifiuti;

VERIFICATO che, per quanto sopra e in accordo con le linee guida regionali per le modalità di svolgimento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti, la richiesta rientra tra le fattispecie per cui l'autorità competente, verificata la mancata rispondenza sia ai criteri elencati per le varianti non sostanziali sia a quelli elencati per le varianti sostanziali, comunicando le proprie valutazioni all'interessato e agli enti competenti, può chiedere eventualmente l'espressione di apposito parere in merito alla variante proposta;

RICHIAMATA la nota prot. n. 9014 del 15.4.2016 con la quale è stato richiesto agli enti competenti l'espressione di un parere in merito al considerare non sostanziali le varianti relative a:

- possibilità di produrre mediante il trattamento esclusivamente meccanico dei rifiuti in ingresso, nuove tipologie di materie prime seconde (ammendanti e biomasse legnose) in uscita dall'impianto secondo il seguente schema:

Tipologie di prodotti che verranno prodotti una volta approvata la variante non sostanziale	Operazione di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006)	Tipologia di trattamento rifiuti
1. Ammendante compostato verde	R3	Trattamento meccanico
2. Ammendante vegetale semplice non compostato	R3	Trattamento meccanico
3. Biomassa conforme alla Norma UNI EN ISO 17225: 2014	R3	Trattamento meccanico
4. Biomassa come definita all'Allegato X, parte II, sezione 4 alla parte V del D.Lgs 152/2006 che può essere avviata al recupero energetico come materiale che ha cessato di avere la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006	R3	Trattamento meccanico

- non realizzazione dei pozzi perdenti – originariamente autorizzata – e che sia più che sufficiente convogliare le acque di seconda pioggia direttamente nella cunetta stradale che corre in aderenza al muro di confine dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. 43942 del 10.5.2016 del Comune di Olbia, con il quale *“si ritiene, per quanto di competenza, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle varianti non sostanziali”*;

- VISTA la nota prot. n. 9601 del 15.4.2016 della Regione Autonoma della Sardegna, con il quale si ritiene che *“la modifica proposta rientri nella fattispecie non sostanziale e si esprime il nulla osta per quanto di competenza”*;
- VISTA la nota prot. n. PG/2016/23969 del 10/06/2016 del Servizio Pre.S.A.L. dell'A.S.L. n. 2, con la quale si comunica che rimane valido il parere favorevole emesso, a suo tempo, per il rilascio dell'autorizzazione (determina n. 555 dell'11/12/2015).
- VISTA la nota prot. n. 19466 del 16.6.2016 dell'Arpa Sardegna Dipartimento di Sassari e Gallura, con la quale, relativamente alla produzione di nuove tipologie di materie prime seconde (ammendanti e biomasse legnose), si esprime parere favorevole a considerare la variante proposta come non sostanziale e *“rimanda a questa Amministrazione la valutazione della rispondenza dei materiali prodotti alle norme autorizzative vigenti in materia”*,
- CONSIDERATO che, come segnalato da ARPA Sardegna, per quanto attiene alla variante proposta concernente l'eliminazione dei pozzi perdenti e lo smaltimento delle acque di seconda pioggia convogliarle direttamente nella cunetta stradale, siano necessari ulteriori chiarimenti richiesti con separata nota;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

Si rilascia

nulla osta:

- al trattamento esclusivamente meccanico dei rifiuti autorizzati, in aggiunta alle attività e nel limite delle quantità e potenzialità massime già ammesse nell'impianto, costituito da lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico, triturazione o cippatura [R3];
- alla produzione, mediante il trattamento di cui sopra, delle seguenti materie prime seconde (ammendanti e biomasse legnose) in uscita dall'impianto:

Tipologie di prodotti che verranno prodotti una volta approvata la variante non sostanziale	Operazione di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006)	Tipologia di trattamento rifiuti
1. Ammendante compostato verde	R3	Trattamento meccanico
2. Ammendante vegetale semplice non compostato	R3	Trattamento meccanico
3. Biomassa conforme alla Norma UNI EN ISO 17225: 2014	R3	Trattamento meccanico
4. Biomassa come definita all'Allegato X, parte II, sezione 4 alla parte V del D.Lgs 152/2006 che può essere avviata al recupero energetico come materiale che ha cessato di avere la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006	R3	Trattamento meccanico

La ditta Sarda Compost S.r.l., nella gestione di quanto sopra assentito, dovrà attenersi a quanto riportato nella autorizzazione n. 555 del 11.12.2015 di cui il presente nulla osta costituisce appendice.

In particolare si ribadisce che:

1. le materie prime prodotte, costituenti ammendati (compostato verde e vegetale semplice non compostato), devono essere rispondenti alle specifiche caratteristiche di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modifiche e integrazioni;
2. le materie prime prodotte, costituenti biomassa, devono essere conformi all'Allegato X, parte II, sezione 4 alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e/o alla norma UNI EN ISO 17225:2014.

La gestione di quanto sopra assentito dovrà avvenire nel rispetto delle aree individuate nella planimetria denominata "Tavola B" (aggiornamento marzo 2016), allegata al presente nulla osta per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente nulla osta è inviato, per le necessarie verifiche, al Comune di Olbia, alla R.A.S. - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio, all'ARPAS e alla ASL competente per territorio.

Distinti saluti.

R. Proc. Ing. S. Nocco

La Dirigente
Dr.ssa Carla Argia Canu